




Tribunale di Cremona

via dei Tribunali 13 - 26100 Cremona
tel. 0372548551 - fax 0372548551
tribunale.cremona@giustizia.it



Rif. prot. inf. nr. 535/2011

Oggetto : richiesta per conoscere l'orientamento del Tribunale di Cremona in ordine all' ammissibilità e procedibilità delle domande di separazione di cittadini extra comunitari, nonché in tema di *chiamata del terzo* nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati
SEDE

In risposta alla vostra del 30 marzo u.s., per quanto concerne il primo dei due quesiti, si allega una recente decisione di questo Tribunale da cui si evince l'orientamento concordato.

Cremona 8 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Carlo Maria Grillo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

Nelle persone dei Magistrati:

Dott. Carlo Maria Grillo	Presidente
Dott.ssa Alessandra Medea Marucchi	Giudice
Dott. Andrea Milesi	Giudice Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° NNN/AAAA R.G. promossa

da

XXXXXX, con l'Avv. WWWWW che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto introduttivo;

RICORRENTE

contro

YYYYYY, con l'avv. ZZZZZZ, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona

TERZO INTERVENUTO

trattenuta la causa in decisione all'udienza del 10.02.2011 sulle seguenti, congiunte

CONCLUSIONI:

pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza in data 10.12.2009

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 12.02.2009, la ricorrente, cittadina marocchina residente in Italia, chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito, anch'esso marocchino, con affidamento esclusivo della figlia ed assegnazione della casa coniugale.

Costituendosi dopo la fase presidenziale, il convenuto si opponeva alle domande proposte da controparte.

Nel corso del giudizio innanzi al G.I. le parti trovavano un accordo circa gli aspetti personali e patrimoniali della separazione, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Con ordinanza in data 18/25 marzo 2010 il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, avendo rilevato d'ufficio una eccezione idonea a definire il giudizio in rito.

Le parti insistevano comunque nelle proprie istanze ed il G.I. rimetteva per la seconda volta la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda va respinta in quanto inammissibile.

Innanzitutto è certamente possibile affermare la giurisdizione italiana, nonostante la nazionalità straniera di entrambi i coniugi e nonostante il matrimonio sia stato celebrato all'estero, facendo applicazione dell'art. 3 così come richiamato dall'art. 32 della l. 218/1995, per cui in materia di separazione personale dei coniugi la giurisdizione italiana sussiste anche quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia.

Ora, nel caso in esame risulta che entrambi i coniugi risiedessero, al momento della proposizione della domanda, nel territorio nazionale italiano, onde va affermata la giurisdizione del giudice nazionale.

La domanda si palesa inammissibile laddove si consideri la legge applicabile al presente procedimento.

L'art. 31 della l. 218/1995 prevede espressamente che “ *La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda...*”, onde appare inevitabile l'applicazione della legge nazionale marocchina, eludibile (in favore della legge italiana) soltanto qualora, come indicato nel secondo comma dell'articolo appena citato, la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio non siano previsti dalla legge straniera applicabile.

Ora, il codice della famiglia (“Moudawana”) introdotto nel 2004 in Marocco non prevede, tra le forme di scioglimento del vincolo matrimoniale, la separazione personale, ma soltanto gli istituti del divorzio e del ripudio (libro secondo, titoli 3 e 4 della succitata legge).

Prevedendo tale normativa nazionale, applicabile al caso concreto, l'istituto del divorzio, non è possibile ritenere di versare nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 31 succitato, onde non può ritenersi applicabile la legge italiana in luogo di quella marocchina.

Nemmeno si può ritenere l'assoluta necessità che il divorzio sia preceduto dalla pronuncia di separazione personale richiamando la categoria delle norme di applicazione necessaria, visto che anche la normativa italiana in tema di divorzio conosce ipotesi di scioglimento del matrimonio (o dei suoi effetti civili) alternativi a quella della previa pronuncia di separazione (v. art. 3 l. 898/1970).

Neppure, infine, si può ritenere la normativa marocchina contraria all'ordine pubblico italiano, in particolar modo dopo che la riforma del 2004 ha ampliato le garanzie per la donna ed ha ristabilito una certa parità di trattamento tra i coniugi, ad esempio subordinando l'applicazione del ripudio all'autorizzazione preliminare ed alla convalida del Tribunale, oppure estendendo anche alla donna la possibilità di avviare la causa di divorzio.

Dunque, in mancanza di tempestiva modifica della domanda da parte delle parti in giudizio, e ritenendo di non poter riqualificare d'ufficio la domanda di separazione in quella di divorzio – avendo il primo istituto effetti diversi e minori sul rapporto coniugale rispetto al secondo, di talché non si può ritenere la domanda di divorzio ricompresa in quella di separazione, che dunque rappresenta un *minus* rispetto alla prima – la domanda di separazione personale, avanzata dalla ricorrente ed a cui ha aderito il convenuto nel corso del giudizio, deve essere dichiarata inammissibile, non essendo previsto, nella legge sostanziale applicabile, l'istituto della separazione.

La particolarità della vicenda, la natura degli interessi sottesi e la scarsità di precedenti giurisprudenziali sul tema sono motivi sufficientemente gravi per disporre la compensazione totale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:

- dichiara inammissibile la domanda di separazione avanzata da XXXXX nei confronti di YYYYYY;
- spese compensate.

Così deciso in Cremona, nella Camera di Consiglio del giorno 20 giugno 2011.

Il Giudice Estensore
(dott. Andrea Milesi)

Il Presidente
(dott. Carlo Maria Grillo)